

**DETERMINAZIONE DSAI/38/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 dicembre 2024

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) di maggio 2020, n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas" (di seguito: Linee guida APCE);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del luglio 2022, UNI 9463-2 (di seguito: norma UNI 9463-2/2022);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori

e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; in particolare, la Linea guida APCE in materia di protezione catodica prevede che il “Rapporto annuale dello stato elettrico” riporti appositi campi relativi, tra l’altro, alla lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (1h) ed alla suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi (2k);
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, quello di sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas (lettera f); in particolare le Linee guida CIG 12/2020 prevedono che, in caso di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di pronto intervento sull’impianto interno del cliente finale, la verifica di assenza di dispersioni o di idoneità al funzionamento dell’impianto venga effettuata dall’installatore abilitato incaricato dal cliente finale e che all’atto della richiesta di riattivazione della fornitura il cliente finale presenti all’impresa distributrice il modulo A/12, sottoscritto dal citato installatore, attestante l’esito positivo della prova di tenuta;
- l’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- la norma UNI 9463-2/2022 stabilisce i criteri di progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza degli impianti di odorizzazione associati alle reti di trasporto e di distribuzione dei gas combustibili; in particolare l’Appendice C e l’Appendice D prevedono l’effettuazione di determinate attività, a titolo di

ispezioni periodiche, verifiche funzionali, manutenzione preventiva da svolgersi entro tempistiche prestabilite.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. (di seguito AES Fano o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 2, 3 e 4 luglio 2024, una verifica ispettiva presso una sede indicata dalla società avente ad oggetto i dati relativi all’unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “IMPANTO ASET”, gestito dalla medesima società con riferimento all’anno 2022 ed alle componenti “DISPERSIONI” e “ODORIZZAZIONE”;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
  - i. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere f) e g) della RQDG 20/25 e dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative conformi alla regolazione tecnica vigente; in particolare il modulo “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione - MD.400.02”, contenuto nel “Manuale di protezione catodica mod IOQU03”, allegato alla procedura operativa denominata “GESTIONE PROTEZIONE CATODICA” (rev. 04 del 07/06/2021), non contiene le informazioni, previste dalla Linea guida APCE, relative alla “Lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi protetti con anodi galvanici con misurazioni non conformi nell’anno di riferimento” (campo “1H”) e “Suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi” (campo “2K”); inoltre la procedura operativa relativa alla sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione, al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, denominata “CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RIDUZIONE” (rev. 05 del 23/07/2020), presenta difformità in termini di tipologie di attività e di frequenza di svolgimento delle suddette verifiche, in relazione agli impianti di odorizzazione presenti nelle cabine RE.MI., rispetto a quelle riportate all’“Appendice C” e “Appendice D” della norma UNI 9463-2/2022; in particolare, nella tabella riportata al punto 5.5.1 di detta procedura non sono riportate, con riferimento al prospetto C2 dell’Appendice C della citata norma UNI 9463-2/2022, la verifica del funzionamento degli accessori e la verifica

del funzionamento del sistema di commutazione sugli impianti ad iniezione tra l'impianto di servizio e l'impianto di riserva, mentre la manutenzione e lo smontaggio del filtro a cartuccia e del filtro inox è prevista con cadenza triennale, laddove il prospetto D2 dell'appendice D della cita norma UNI prevede una cadenza "secondo necessità" (documenti 15f e 15g allegati alla *check list*);

- ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f) della RQDG 20/25, in occasione di una delle 30 (trenta) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2022, l'operatore intervenuto sul luogo, pur avendo riscontrato una dispersione di gas a valle del punto di riconsegna, non ha sospeso la fornitura fino alla sua eventuale riattivazione, conseguibile solo a seguito della presentazione, da parte del cliente finale, del modulo A/12 sottoscritto dall'installatore abilitato a certificazione dell'esito positivo della prova di tenuta, come prescritto dalle Linee guida CIG 12/2020 (documento 7a allegato alla *check list*, progressivo n. 26 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2022, documento 15c allegato alla *check list* e osservazioni al verbale del 4 luglio 2024).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di A.E.S. Fano Distribuzione gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81 e di cui all’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall’Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; in particolare la condotta *sub i.* afferisce all’unico impianto gestito dalla società (che serve 26.239 PdR) e risulta accertata a far data dal 7 giugno 2021 al 31 dicembre 2022, per quanto attiene alla procedura di protezione catodica, e dal 23 luglio 2020 al 31 dicembre 2022, relativamente alla procedura di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; la violazione *sub ii.*, pur riferendosi ad una sola delle trenta (30) chiamate di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute nel 2022 con riferimento all’unico impianto gestito dalla società, deve ritenersi connotata di una maggiore gravità, poiché consiste nel mancato rispetto di una prescrizione posta a immediata tutela dell’incolumità fisica;
  - con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e della *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dall’ultimo bilancio d’esercizio, relativo all’anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 4.446.017;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 37.500 (trentasettemilacinquecento).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alle prescrizioni della regolazione e delle norme tecniche (contestazione *sub i.*) costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione complessiva sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di A.E.S. Fano Distribuzione Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 37.500 (trentasettemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub i.* del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub i.* del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b)

dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a A.E.S. Fano Distribuzione S.r.l. (P.IVA 02462970415) mediante PEC all'indirizzo [aes@pec.aesfanogas.it](mailto:aes@pec.aesfanogas.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 12 dicembre 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*